

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

**SETTORE VIABILITÀ VENEZIA CSI – ENERGIA E IMPIANTI**

5                    Repertorio Spec. n. .... del ...../2021

imposta di bollo assolta mediante Marche da Bollo ID:

ID1. .... del ...../2021

ID2. .... del ...../2021

ID3. .... del ...../2021

10                    ID4. .... del ...../2021

ID5. .... del ...../2021

ID6. .... del ...../2021

Rif. determinazione dirigenziale n. .... del .....

**CONTRATTO D'APPALTO**

15    **C.I. 15141 -GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2022 CIG.....**

L'anno duemila..... il giorno..... del mese di  
....., nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia,  
San Marco n. 4136.

**TRA:**

20    a) arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia (VE), il 20 aprile 1973, che  
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta  
nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità Venezia CSI –  
Energia e Impianti, dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti,  
25    domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito

nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia, San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00339370272.

b) ....., nato a ..... il ....., codice fiscale n.

30 ....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse della società ..... - C.F.

e P.IVA n. ...., che rappresenta nella sua qualità di Legale

Rappresentante, come risulta dal certificato dell'Ufficio Registro delle

Imprese della C.C.I.A.A. di ....., estratto in data ....., di

35 seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale della Società o dello Studio: ..... – Via

..... – ..... (....). Codice fiscale e partita I.V.A. n.

.....

### **PREMESSO**

40 - che con determinazione dirigenziale n.....del..... depositata

agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto esecutivo

e la determinazione a contrattare dei lavori relativi a **C.I. 15141 –**

**GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2022** per un importo dei lavori da

appaltare di € 400.708,40 di cui € 390.209,13 oggetto dell'offerta

45 mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa in cui il prezzo è determinato mediante offerta a prezzi

unitari ed € 10.499,27 quali costi per la sicurezza già predeterminati

dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato

50 approvato con Determinazione n. .... in data ..... a firma del

Dirigente del Settore ..... del Comune di Venezia, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € ..... come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al ..... %, sul prezzo a base di gara;

- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ....., rubricato al protocollo n. ....

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### **Articolo 2. Condizioni generali di contratto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto e allegato al presente atto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per i lavori previsti a misura, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

80 3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i  
85 prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Venezia.

90 **(se del caso aggiungere)** Tale contratto è applicato in via prevalente per circa il \_\_\_\_ % del personale impiegato, e sono altresì applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore \_\_\_\_\_ per circa il \_\_\_\_ %  
del personale impiegato;

95 b) per il settore \_\_\_\_\_ per circa il \_\_\_\_ %  
del personale impiegato;

c) per il settore \_\_\_\_\_ per circa il \_\_\_\_ %  
del personale impiegato.

5. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a  
100 base di gara costituisce parte integrante e sostanziale per presente

contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto,  
dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente  
senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto  
direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova  
105 applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 e il D.P.R.  
207/2010 per le parti ancora in vigore.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € ..... (diconsi  
Euro..... ) di cui:

- 110 a) € ..... per lavori veri e propri;
- b) € ..... quali oneri per l'attuazione dei piani di  
sicurezza.
- c) € ..... quali lavori in economia

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la  
115 liquidazione finale.

3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,  
costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi  
unitari contrattuali.

4. Il contratto è stipulato "a misura". Ai sensi dell'art. 43 comma 7  
120 del d.P.R. n. 207/2010, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie  
ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ammonta  
ad € .....(diconsi euro.....) per la categoria ....., ad € .....  
(diconsi euro.....) per la categoria ..... e ad € .....(diconsi  
euro.....) per la categoria .....

125 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore,**

**direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d' appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso :

- 130        - nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.
- ***(ove non abbia in tal luogo uffici propri)*** presso la Direzione ....., o gli uffici di società legalmente riconosciute.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per  
135 stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, è autorizzato a riscuotere, ricevere e  
140 quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento il sig. ...., come meglio identificati nella documentazione agli atti.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto,  
145 l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile  
150 dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo

rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

155        6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## 160        **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

*(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle*  
165 *more della stipulazione del contratto)*

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

170        2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 6. Penale per i ritardi .**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per  
175 l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € .....

180        2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

185        3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la  
190        facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 Codice dei contratti, e  
195        disposta con le modalità di cui all'art. 10 del D.M. 7/03/2018 n.49, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106  
200        del Codice dei contratti.



2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto  
205 la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

210 4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal  
215 prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le  
220 modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per  
225 regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

230 c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio

235 e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

240 h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con d.P.R. 145/2000.

245 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti  
250 nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, il relativo prezzo di cui alla "Lista offerta prezzi unitari" presentata in sede di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018. La contabilizzazione:

a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato;

b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilità, della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018 n.

49 e dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto

6. I costi degli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

305        **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Per le procedure bandite fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 106, comma

310        1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base del prezzario regionale o laddove applicato del Prezziario del Comune di Venezia 2018, soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta - anche tenendo  
315        conto di quanto previsto dai decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili approvati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, recanti le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre- e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, ed in ogni caso alle seguenti  
320        condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;

325 a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo  
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non  
altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa  
destinazione;

330 a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della  
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e  
disponibile;

a.5) ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, limitatamente alle opere finanziate,  
in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE n. 2021/240

335 e n. 2021/241 (c.d. PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli  
investimenti complementari al PNRR di cui all'art. 1 del D.L. n. 59/2021,  
convertito nella legge n. 101/2021, in caso di insufficienza delle risorse di  
cui ai precedenti a.1), a.2), a.3) e a.4), mediante accesso al fondo di cui  
all'art. 7 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

340 b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o  
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione  
appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della  
percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi  
345 unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno  
precedente;

d) le compensazioni sono riconosciute previa istanza di compensazione da parte  
dell'appaltatore, da presentarsi entro il termine decadenziale di sessanta

giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei  
350 decreti di cui al comma 2 ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto  
dei termini indicati nel relativo cronoprogramma di cui all'art 20 del presente  
CSA. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale  
effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata  
con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o  
355 subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i  
materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione  
pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con  
riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che  
l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel  
360 cronoprogramma di cui all'art 20 del presente CSA. Laddove la maggiore  
onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale  
inferiore a quella riportata nel decreto di cui al comma 2, la compensazione è  
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola  
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta  
365 eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad  
una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto,  
la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione  
riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta  
370 eccedenza.;

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di  
presentazione dell'offerta.

4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

375

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. L'appaltatore rinuncia a richiedere l'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di



entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. L'appaltatore vi rinuncia.

**[OPPURE]**

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede, come risulta dalla dichiarazione PG..... in data ..... che costituisce parte integrante del presente contratto, l'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di  
425 acconto precedenti, al netto degli eventuali periodi di sospensione e condizione che raggiungano almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto e non vi siano ritardi nell'esecuzione imputabili all'appaltatore.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti  
430 dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di  
435 ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando  
440 la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45  
giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non  
445 imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al

comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito  
eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è  
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale  
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e  
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi  
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla  
presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103,  
comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato  
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non  
inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del  
certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

**ART. 12 bis – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI  
FINANZIARI**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle  
forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010,  
n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla  
Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei  
conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché  
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni  
sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla  
stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in  
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione  
475 Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

480 3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere  
485 alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli  
490 obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra  
495 quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in

relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge  
13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche od  
500 eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito  
con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche,  
emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice  
Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati  
505 nell'oggetto del presente contratto.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o  
dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel  
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,  
510 legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di legge

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare  
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente  
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo  
netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo  
515 1460 del codice civile.

### **Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei  
lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del  
520 certificato di collaudo

2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di  
sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione  
e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di  
525 quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due  
anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,  
l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché  
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il  
530 certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona  
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti  
oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti  
provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante  
535 richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la  
stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante  
mediante pec ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di  
540 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori  
riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,  
545 nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione  
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza  
550 giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura  
tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal  
contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione  
555 anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e  
allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase  
esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto  
560 legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione  
della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie  
o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica  
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,  
565 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui  
imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura  
570 prevista dall'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ove ne ricorrano i  
presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista  
dall'art. 208 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

575 3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

580 **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

585 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente  
590 articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai  
595 fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i



lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto  
600 legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010,  
dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti,  
la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di  
regolarità contributiva (DURC).

**Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

605 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di  
coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n.  
81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle  
610 proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione  
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di  
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato  
615 come al punto ...) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente  
punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,  
vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. n.  
81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art.  
26 comma 3 del medesimo decreto.

620 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per  
la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli  
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte  
625 dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,  
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5 L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle  
affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident  
and injury free*».

630 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia – Protocollo di  
legalità.**

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non  
viene richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83,  
comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

635 **[OPPURE]**

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Società  
..... ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n.  
..... del ....., depositata contestualmente all'invio  
della propria offerta economica, che nei propri confronti non sussistono  
640 le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67  
e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. **[eventuale]** In conformità a  
quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 2011, la  
comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita  
dichiarazione sottoscritta e resa con le modalità di cui agli artt. 38 e 46  
645 del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ..... ha rilasciato  
l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell' art. 3, co. 1 e 2, del  
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della

comunicazione antimafia nei confronti della società/dello studio  
....., richiesta alla Prefettura di ..... dalla

650 Stazione appaltante in data ..... con ....., i contributi, i  
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del  
D.Lgs. n. 159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Trova  
applicazione quanto disposto dall'art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e  
4-ter del D.Lgs. n. 159 del 2011.

655 **[OPPURE]**

1. La Prefettura di ..... ha rilasciato l'informativa liberatoria  
provvisoria ai sensi dell' art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76  
e s.m.i. nonché la comunicazione antimafia nei confronti della società/  
dello studio ..... con provvedimento n. .... in data

660 .....

2. L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole  
pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del  
Veneto in data 9 gennaio 2012 e da ultimo aggiornato in data 17  
settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione  
665 della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli  
effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al  
seguente link:

<[https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-](https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita)

670 legalita>.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del  
codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,

successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

675 4. In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

5. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione  
680 che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,  
685 ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola  
690 risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320  
695 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

#### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Ai sensi

dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietato subappaltare la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del presente contratto.

700           2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, co. 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 50 del 2016, il complesso della categoria prevalente OG7 "*Opere marittime e lavori di dragaggio*" è subappaltabile entro il limite del 50% (diconsi cinquanta per cento) 705 dell'importo della categoria medesima.

          3. Ferma restando la necessaria previa autorizzazione summenzionata, le categorie OG2 "*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*", di rilevante complessità, e OS18-A "*componenti strutturali in acciaio*", di notevole contenuto tecnologico, 710 sono subappaltabili nel limite del 30% (diconsi trenta per cento) della categoria, ai sensi dell'art. 105, co. 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in quanto applicabile, del D.M. n. 248 del 2016.

          4. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19.

715           5. Per quanto concerne la responsabilità solidale e le obbligazioni in capo al contraente principale, trova applicazione quanto disposto dall'art. 105, co. 8 e 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

          6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate 720 dall'art. 105, co. 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

          7. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro

dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dalla normativa vigente.

8. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "*Protocollo di legalità*" (come da elenco aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, co. 53 della L. 190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

9. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

10. Si rimanda, in ogni caso, a quanto specificamente statuito al capo 9 recante "*Disciplina del subappalto*" del Capitolato speciale d'appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto.

## **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o

previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato  
apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n.

750 ..... in data ..... rilasciata dalla società  
....., agenzia di ..... , per l'importo di € .....=  
(diconsi Euro ...../.....), pari al .....% (diconsi  
..... per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione  
755 appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai  
sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103  
comma 5 del Codice dei Contratti.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato  
760 al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

## **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'  
appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia  
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli  
765 che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei  
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da  
ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per  
danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di  
770 emissione del certificato di collaudo con polizza numero  
..... in data ..... rilasciata dalla  
società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di .....

per un massimale di € .....

775 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di  
responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la  
medesima durata, con polizza numero ..... in data  
..... rilasciata dalla società/dall'istituto .....  
..... agenzia/filiale di ..... per  
un massimale di € .....

780 4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la  
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle  
efficaci e valide

**Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici**

785 1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del  
presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri  
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e  
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile  
2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai  
790 sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal  
Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della  
Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con  
deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291  
del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

795 2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso  
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del  
codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703



del 20/12/2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10

800 ottobre 2018, per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n.62  
805 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà  
810 alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 24. Trattamento dei dati personali**

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati  
815 personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei  
820 casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il

trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del  
Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel  
825 Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del  
regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di  
protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, del-  
la modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso acciden-  
tale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche  
830 autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestio-  
ne del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello  
stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con  
la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente  
835 espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite i siti internet  
<www.comune.venezia.it>.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo  
840 stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo  
ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:  
- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.  
145, per quanto applicabile;  
- il capitolato speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte  
845 dall'appaltatore in sede di gara  
- le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale;  
- il computo metrico estimativo;

- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del  
850 presente contratto;
- il prezzario del comune di Venezia 2018;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il piano di manutenzione dell'opera;
- il cronoprogramma.

855 **Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto  
860 Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nel  
865 capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora vigenti, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  
870 rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto.

**Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento**

**fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti  
875 (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico  
dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per  
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna  
a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

880 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla  
registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5  
del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico  
della stazione appaltante.

885 Il presente contratto, che consta di n. ..... pagine, questa compresa,  
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e  
s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, .....

**Il Dirigente del Comune di                      L'Appaltatore .....**

**Venezia**

**arch. Alberto Chinellato                      .....**

*(firmato digitalmente)*                      *(firmato digitalmente)*

890 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto  
....., in qualità di Legale rappresentante  
della società ....., dichiara di approvare specificamente le  
condizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12-bis, 13, 15, 16, 17,

18, 19 e 23 del presente contratto

895 L'Appaltatore .....

.....

(firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*

*D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione*

900 *documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente*

*documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter*

*del D.lgs 82/2005.*